Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — Roma — Venerdì 2 maggio — **Numero 105**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 19; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36; » » 20; » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » » 43; » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1519).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 567 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la costruzione, a cura diretta dello Stato da eseguirsi con le modalità di cui al decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107, di brevi tronchi delle ferrovie a sezione ridotta in Sicilia, di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1911, n. 848, comprese nel piano regolatore approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici col voto 15 giugno 1914, n. 296.

Art. 2.

Ai lavori di costruzione di cui all'articolo precedente, sono applicabili le disposizioni contenute nell'art. 78 del R. decreto 28 giugno 1912, n. 728, in quanto non siano derogate dal presente decreto.

Art. 3

Per i lavori di cui all'art. 1° è autorizzata la spesa di L. 50 milioni da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di L. 2.000.000 per l'esercizio finanziario 918 919, lire 15.000.000 per quello 1919 920, L. 25 000 000 nel successivo 1920 921 e L. 8.000 000 per l'esercizio 1921-922.

Il ministro del tesoro provvederà, mediante accensione di debiti, nei modi e nelle forme che riterrà più opportune, i fondi occorrenti per i pagamenti di cui sopra.

Art. 4.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni da introdursi negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ed in quelli della entrata per le corrispondenti somme da ricavarsi con accensione di debiti per gli esercizi finanziari 1918 919 a 1920 921.

Art 5.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — BONOMI — STRINGHER

Visto, *Il guardasigilli* : FACTA

Il numero 568 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto con il ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La disposizione dell'art. 3, comma terzo, del decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679, modificato dal decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n 1019, si applicherà nelle Provincie indicate nei detti decreti anche alle strade che all'entrata in vigore dei detti decreti si trovavano già in costruzione in dipendenza della legge 8 luglio 1903, n. 312, degli articoli 53 e seguenti della legge 15 luglio 1906, n. 383, dell'art. 70 del testo unico delle leggi a favore della Sardegna, approvato con R. decreto 10 novembre 1907, n. 844, e degli articoli 1 e 2 del decreto Luogotenenziale 19 agosto 1915, n. 1371.

Le riparazioni straordinarie eventualmente occorrenti saranno pure eseguite dalle Provincie e le relative spese saranno ripartite nella stessa ragione di quelle di manutenzione.

Art. 2.

All'art 4 del decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n 1679, modificato dall'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è sostituito il seguente:

« Le disposizioni degli articoli 37 e 38 della legge 25 giugno 1906, n 255, e quelle dell'art. 11 della legge 7 aprile 1917, n. 601, ad eccezione della parte relativa alla concessione dei fondi per la sistemazione dei bacini montani che è regolata dall'art. 9 lettera c) del presente decreto, sono estese alle opere di sistemazione idraulica di pianura e di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani dei corsi d'acqua ed alle opere di bonifica di 1ª categoria in tutte le provincie meridionali, continentali e nella Sicilia

Sono anche estese alle opere stesse nelle Provincie confinanti con quelle del Mezzogiorno continentale, quando il tratto del corso d acqua o il bacino montano da sistemare o il perimetro dei terreni da bonificare siano comuni con esse

Le disposizioni dell'art. 37 e dell'ultimo capoverso del l'art. 38 della legge 25 giugno 1906, n. 255, nonchè quelle dell'art. 11 della legge 7 aprile 1917, n. 601, si applicano pure alle opere idrauliche o idraulico-forestali da eseguirsi in Sardegna.

Nella sistemazione dei bacini montani è data la preferenza a quelli che possano servire ad utilizzazioni industriali ed agricole ».

Art. 3.

La Commissione tecnica istituita con l'allegato decreto 19 gennaio 1919 del ministro dei lavori pubblici, oltre a proporre la determinazione delle strade da costruire per accesso alle ferrovie, agli approdi ed ai porti:

a) proporrà le strade da costruire per allacciare all'esistente rete stradale i Comuni isolati e le frazioni isolate più importanti e le strade comunali obbligatorie da completare, ai sensi dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n 1679 modificato dall'art 1 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

b) verificherà se siano necessari in Basilicata ed in Calabria il completamento o la costruzione di altre strade di tali specie, all infuori di quelle contemplate nell'art. 54 e nelle tabelle *C* e *D* della legge 31 marzo 1904 n. 140, nelle tabelle *B*, *C* e *D* della legge 25 giugno 1906, n. 255, nell art. 12 della legge 21 luglio 1910, n. 589, e nell'art. 7 della legge 7 aprile 1917, n. 601. A queste nuove strade saranno applicabili le disposizioni degli articoli 1 e 2 del citato decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n 1679, modificato dal decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, quando abbiano i requisiti prescritti dall'art. 2.

Art. 4.

La disposizione dell'art 7 del decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917 n. 1679, modificato dal decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è estesa ai trasferimenti degli abitati ed anche questi trasferimenti, oltre che i consolidamenti, formeranno oggetto di proposte della Commissione tecnica indicata nell'articolo precedente.

Art. 5.

Il parere della Commissione di cui ai precedenti articoli 3 e 4 terrà luogo, durante il periodo assegnato pel suo funzionamento, di quello del Consiglio superiore dei lavori pubblici prescritto dalle vigenti disposizioni in detti articoli richiamati.

Art 6

Alla spesa occorrente pel funzionamento della Commissione ivi compresi i compensi ai membri e segretari, a titolo di retribuzione dell'opera loro personale per la istruttoria e lo studio delle domande degli enti locali e delle proposte degli uffici relative agli oggetti di cui ai precedenti articoli, sarà provveduto con lo stanziamento del capitolo 139, art. 6, del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario in corso.

Art. 7.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1919

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — BONOMI — STRINGHER.

Visto *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 569 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fintanto che non avranno avuto adempimento per ognuna delle Regie Trazzere della Sicilia le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 del Nostro decreto 23 agosto 1917, n. 1540, sarà provveduto a cura del Ministero dei lavori pubblici, d'accordo con quello delle finanze, alla esecuzione dei lavori necessari per ripristinarvi o agevolarvi il transito.

Alle spese relative si farà fronte con i fondi assegnati al capitolo 1.8 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio 1918-919 e ai corrispondenti degli esercizi successivi

La denominazione di tali capitoli sarà così modificata: « Sistemazione e miglioramento di ponti e strade nazionali e di Regie Trazzere della Sicilia ».

Art 2.

Quando per la esecuzione dei lavori di cui all'articolo precedente occorra occupare qualche tratto di terreno che l'Amministrazione, con giudizio insindacabile, ritenga essere stato in qualunque tempo sottratto alla sede della trazzera e il possessore non consenta bonariamente a rilasciarlo, si procederà nei modi stabiliti dal primo e secondo comma dell'art. 378 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici, sa vi i risultati delle operazioni di revisione e reintegra di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917 n. 1540.

Art. 3

Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1919

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — BONOMI — MEDA — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 572 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i ministri del tesoro, delle finanze e dei trasporti marittimi e ferroviari;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito, per la durata di anni sessanta, con sede Ravenna un ente autonomo per la costruzione delle opere di sistemazione del porto-canale Corsini e per l'esercizio di esse e delle altre già esistenti nel porto stesso.

L'ente sarà amministrato da un Consiglio composto di:

a) un presidente, nominato con R. decreto su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro dei trasporti marittimi e ferroviari;

b) due membri (uno tecnico ed uno amministrativo) nominati dal ministro dei lavori pubblici;

c) un membro nominato dal ministro del tesoro;

d) un membro nominato dal ministro della marina;

e) due membri (uno in rappresentanza dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed uno dell'Amministrazione della marina mercantile) nominati dal ministro dei trasporti marittimi e ferroviari;

f) un rappresentante della provincia di Ravenna, uno della provincia di Bologna ed uno del comune di Ravenna eletti rispettivamente dai Consigli provinciali e dal Consiglio comunale anche fuori del proprio seno;

g) un rappresentante della Camera di commercio di Ravenna.

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il Consiglio eleggerà nel proprio seno il vice presidente.

Il presidente ed i membri del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Il Consiglio di amministrazione presenterà, entro due mesi dalla sua costituzione, ai ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e del tesoro, il regolamento per il funzionamento dell'ente, da approvarsi, con le eventuali modifiche, mediante Regio decreto, su proposta dei ministri anzidetti.

Con tale regolamento saranno altresì fissate le attribuzioni del Consiglio e del presidente.

Art. 2.

Il Governo del Re ha facoltà, per gravi motivi ed udito il Consiglio di Stato, di sciogliere il Consiglio di amministrazione, affidandone le funzioni ad un R. commissario per la durata di non oltre sei mesi, salvo proroga che fosse richiesta da condizioni straordinarie.

Art 3.

Per far fronte alle spese che gli competono l'ente portuale dispone dei seguenti mezzi finanziari:

a) contributo dello Stato, nella misura determinata dalla legge portuale, nella spesa di costruzione delle opere contemplate al num. 1 dell'articolo 2 della convenzione;

b) contributo nella misura di legge degli enti interessati alle opere;

c) proventi di concessioni di uso o di affitti di aree, fabbricati, locali, impianti e meccanismi di cui gli è affidata la gestione:

d) proventi di tasse portuali:

e) rimborso da parte di privati della spesa occorrente per risarcire i danni arrecati alle opere, impianti, ecc, in contravvenzione alle norme per la polizia tecnica del porto canale;

f) proventi eventuali da oblazioni o contributi volontari, da operazioni finanziarie consentite per legge o da qualsiasi altra causa.

Art. 5.

Dopo la chiusura di ciascun esercizio finanziario le quote di contributo degli enti interessati sull'ammontare dei lavori nell esercizio stesso eseguiti, verranno direttamente corrisposti all ente dagli interessati medesimi, nella misura di legge.

Art 6.

È data facoltà all'ente portuale di imporre e di riscuotere:

a) una tassa portuale non superiore a lire una per tonnellata metrica sulle merci imbarcate o sbarcate nel porto;

b) una tassa supplementare di ancoraggio non superiore a centesimi cinquanta per tonnellata di stazza netta sui piroscafi che approdano nell'ambito anzidetto.

Tali tasse saranno accertate e riscosse per cura dell'Amministrazione della dogana col procedimento in vigore per l'accertamento e la riscossione del diritto di statistica e saranno versate all'Ufficio di cassa dell'ente portuale, il quale ne sosterrà le spese di riscossione.

Art. 7.

Le opere contemplate nel progetto 17 aprile 1918 sono dichiarate di pubblica utilità.

Alle occorrenti espropriazioni, cui provvederà l'ente portuale, sono applicabili gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 29892, sul risanamento della città di Napoli.

L'ente portuale potrà ammettersi in possesso dei beni appena sia stato approvato dal Ministero dei lavori pubblici lo stato di consistenza dei fondi da occupare.

Il Ministero, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, determinerà pure la somma che in via provvisoria dovrà depositare per indennità di espropriazione e per gli eventuali risarcimenti.

Il verbale di consistenza come sopra approvato equivale alla perizia di cui all'art. 32 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 8.

Gli atti e documenti che occorreranno alla costituzione ed al regolare funzionamento dell'azienda portuale, il patrimonio di essa, i redditi di qualunque natura, le obbligazioni e gli altri prestiti saranno esenti da qualunque pubblico tributo.

Saranno soltanto soggetti al diritto fisso di L. 2,70 per la registrazione tutti gli atti e contratti dell'azienda portuale con gli enti pubblici e coi privati, in quanto abbiano connessione diretta con la costruzione e l'esercizio delle opere portuali

Art. 9

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici sarà stanziata, a partire dall'esercizio finanziario 1920-921 in poi, la somma necessaria per corrispondere all'ente portuale le annualità stabilite dagli articoli 3 e 4 della convenzione, entro il limite massimo di L. 800.000 all'anno.

Art. 10.

È in facoltà del Ministero dei lavori pubblici di affidare all'ente, a rimborso di spese, la costruzione del bacino di stazionamento e la relativa manutenzione, nonchè l'escavazione straordinaria della foce del porto, contemplate nel progetto 17 aprile 1918, e non comprese nell'annessa convenzione

Art. 11.

Le prime nomine dei rappresentanti delle Amministrazioni interessate nel Consiglio di amministrazione dell'ente saranno fatte entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 12.

Con decreto dei ministri componenti potranno applicarsi le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 30 giugno 1908, n. 304, ai funzionari dello Stato che faranno parte del Consiglio d'amministrazione ed al personale governativo che sarà chiamato a prestare servizio presso l'ente.

Art. 13.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA

COLOSIMO — BONOMI — STRINGHER — MEDA — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 57[illegible] della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i RR. decreti 22 aprile 1915, n. 497, e 2 maggio 1915, n. 566, convertiti in legge;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 28 dicembre **1916, n.** 1840:

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con i ministri segretari di **Stato** dell'interno, della grazia e giustizia e dei culti, **degli approvvigionamenti e consumi**, della guerra e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

Ferme restando le norme per disciplinare la macellazione delle vacche e delle giovenche gestanti di cui **nel** decreto-legge Luogotenenziale 28 dicembre 1916 **n. 1840, è vietata** la macellazione delle femmine della **specie** bovina finchè in esse siano apparsi i primi **quattro incisivi** da adulto.

Art. 2.

È permessa la macellazione dei vitelli di sesso maschile e di qualunque razza e provenienza, con l'adempimento delle condizioni prescritte dai decreti Luogotenenziali 3 dicembre 1916, n. 1695, e 18 aprile 1918, **n. 496, e di quelle contenute** nei vigenti regolamenti **sanitari, intendendosi così** abrogate, per detti vitelli, **le limitazioni** prescritte dai RR. decreti 22 aprile **1915, n 497 e 2 maggio 1915, n. 566,** convertiti **in** legge **e dal decreto-legge** Luogotenenziale 28 dicembre **1916, n. 1840.**

Art. 3.

Qualora per lesioni accidentali, per meteorismo o per **altri motivi** contemplati dai vigenti regolamenti sanitari si renda necessaria la mattazione di femmine della specie bovina di età inferiore a quella indicata nell'art. 1, l'autorità municipale ne richiederà la dimostrazione mediante dichiarazione scritta del veterinario condotto o, in mancanza di questo, dell'ufficiale sanitario. Detto certificato sarà inviato al prefetto, entro tre giorni dopo l'avvenuta macellazione, per cura del sindaco del Comune in cui le bovine sono state mattate. Della macellazione, però, sarà data immediata notizia al prefetto, il quale provvederà alla assegnazione della carne al Comune in cui le bovine sono state mattate o ad altro Comune, nei limiti del contingente stabilito a norma dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 18 aprile 1918, n. 496.

Le carni delle bovine di cui al comma precedente sono da qualificarsi carni di bassa macelleria agli effetti della vendita al pubblico, secondo le disposizioni dei regolamenti locali di igiene.

Art 4.

Sono consentite la incetta e la macellazione delle giovani bovine nate anteriormente alla data del presente decreto, finchè sarà mantenuto in vigore il decreto Luogotenenziale 18 aprile 1918, n. 496, ed in quanto **la incetta** e la macellazione di dette bovine siano riconosciute indispensabili per il rifornimento carneo dell'esercito e della popolazione civile.

Art. 5.

Le infrazioni alle norme del presente decreto sono punite con la pena pecuniaria da lire duecento a lire mille (L. 200 a L. 1000) per ogni capo bovino, solidalmente a carico del responsabile e del macellaio.

È ordinata, in ogni caso, la confisca delle carni. La pena pecuniaria è applicata dall'intendente di finanza con le norme stabilite negli articoli 42 al 48 del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740, e il ricorso al ministro per l'agricoltura deve proporsi nel termine perentorio di giorni 15 dalla data della notificazione del decreto di condanna.

Sono anche applicabili gli articoli 12, 13, 14 e 17 del decreto Luogotenenziale 18 aprile 1918, n. 496.

Contro la decisione del ministro non è ammesso alcun gravame.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore nel quinto giorno dopo quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — RICCIO — FACTA — CRESPI — CAVIGLIA — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 577 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 8 giugno 1874, n. 1938, che regola l'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore:

Ritenuta la necessità di abbreviare i termini stabiliti dalla legge stessa per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra e che per la stessa causa abbiano subìto un ritardo nell'esercizio professionale:

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra almeno per un anno, il periodo di pratica forense richiesto dagli articoli 8, n. 3 e 34, n 5 della legge 8 giugno 1874, n. 1938 agli effetti della iscrizione nell'albo degli avvocati esercenti o in quello dei procuratori, è ridotto a mesi tre.

Pei procuratori laureati in giurisprudenza che abbiano prestato almeno un anno di servizio militare

durante la guerra, è ridotto a quattro anni il termine indicato nel n. 3 dell'art. 9 della legge medesima.

Gli avvocati che abbiano prestato servizio militare durante la guerra almeno per un anno, sono ammessi a patrocinare avanti le Corti di cassazione dopo soli tre anni di patrocinio come avvocato avanti le Corti di appello od i tribunali civili e penali.

Art 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 578 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re, con la legge 22 maggio 1915, n 671;

Visto il R. decreto 24 dicembre 1899, n 501, che approva il nuovo testo unico delle leggi postali;

Visto il R. decreto 20 giugno 1909, n 637, che stabilisce le norme speciali per il servizio telegrafico interno;

Visto il decreto Luogotenenziale 14 luglio 1918, numero 986, che aumenta le tariffe postali e telegrafiche;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le poste e per i telegrafi, di concerto con quelli del tesoro e di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono considerati telegrammi di Stato e godono della franchigia di tutte le tasse interne i telegrammi spediti da S. M. il Re e dalle persone della Reale Famiglia e quelli spediti, d'ordine loro, dagli Alti Dignitari appositamente designati; nonchè quelli spediti e firmati dal presidente del Senato, dal presidente della Camera dei deputati, dai ministri e Sotto Segretari di Stato e, d'ordine dei medesimi, dai rispettivi capi di Gabinetto e segretari particolari; e infine quelli spediti e firmati dal capo della divisione di stato maggiore presso il Ministero della guerra. e dai governatori della Tripolitania e della Cirenaica.

Nulla è innovato alle disposizioni dell'art. 12 della legge 13 maggio 1871, n. 214, sulle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede.

Le tasse da accreditarsi alle Amministrazioni telegrafiche estere per i telegrammi spediti all'estero saranno pagate nei modi indicati dal Ministero delle poste e dei telegrafi.

Art 2.

Sono egualmente considerati di Stato e godono della completa franchigia i telegrammi spediti nell'interno del Regno ed alla Tripolitania e Cirenaica, dai funzionari dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia e dei culti, per affari di polizia giudiziaria; quelli spediti dai prefetti, sottoprefetti, autorità di pubblica sicurezza, Reali carabinieri, e autorità militari per affari relativi all'ordine, sicurezza e sanità pubblica; quelli spediti dal direttore generale del traffico marittimo e dal direttore generale della marina mercantile per le materie di loro rispettiva competenza: nonchè i telegrammi spediti da funzionari ed agenti del genio civile, in occasione di piene di fiumi, di inondazioni od altre calamità pubbliche.

Lo stesso trattamento è fatto ai telegrammi spediti nell'interno della Tripolitania e della Cirenaica, ed a località del Regno, da funzionari coloniali aventi attribuzioni eguali od analoghe a quelle dei funzionari indicati al comma precedente.

Art. 3.

Nell'interno del Regno, della Tripolitania e della Cirenaica qualunque autorità che riceve telegrammi di Stato in franchigia dalle autorità di cui ai precedenti articoli, è autorizzata a rispondere in franchigia purchè presenti il telegramma comanda e da questo risulti manifesta la necessità di una risposta telegrafica.

Art. 4.

Sono considerati di Stato a pagamento i telegrammi spediti per altri affari di servizio dai funzionari indicati all'art. 2, e quelli spediti per ragioni di ufficio dai funzionari dipendenti dalle altre Amministrazioni dello Stato. Essi sono soggetti alle norme e al pagamento delle tasse all'atto della presentazione, come i telegrammi privati.

Per eccezione, i telegrammi medesimi da recapitarsi per espresso a località prive di servizio telegrafico, sono soggetti alla soprattassa fissa di una lira, da pagarsi dai mittenti.

Pei telegrammi con risposta pagata, quando i mittenti non indichino il numero delle parole per la risposta, si riscuoterà una soprattassa fissa di L. 3.

Art. 5.

I telegrammi di Stato di cui agli articoli precedenti possono essere diretti a più destinazioni od essere circolari: ma in tal caso debbono venire presentati all'ufficio centrale della località di partenza, nel numero di esemplari necessari per il loro inoltro.

E' vietato l'uso di telegrammi di Stato per città.

Art 6.

I mittenti dei telegrammi di Stato in franchigia di cui all'art. 2 sono tenuti a pagarne l'importo in base alla tariffa dei telegrammi privati, quando il Ministero delle poste e dei telegrafi, d'accordo col Ministero da cui i mittenti stessi dipendono, riconoscano tali telegrammi abusivi per il contenuto, o per mancanza di urgenza o di importanza, o per prolissità non necessaria.

Art. 7.

Per i pagamenti delle tasse dei telegrammi di Stato di cui all'art. 4, saranno iscritti, con decreto del ministro del tesoro, i fondi necessari negli stati di previsione delle spese dei singoli Ministeri.

Art. 8.

L'esenzione dalle tasse postali di cui l'art 52 del testo unico delle leggi postali si intende revocato nei riguardi del carteggio spedito da enti, corpi ed istituti, il cui bilancio non sia a totale carico del bilancio dello Stato

Eccezionalmente può concedersi l'esenzione delle tasse postali ad istituzioni e ad enti che, non essendo a carico del bilancio dello Stato si propongono, senza fine di lucro, la diffusione della coltura o della educazione popolare.

Art. 9.

L'art. 58 del testo unico delle leggi postali è modificato come appresso:

« Chiunque si sarà valso del contrassegno ufficiale per trasmissione di corrispondenze private sarà sottoposto ad una pena pecuniaria di L. 100. Per tali contravvenzioni non sono ammesse transazioni in via amministrativa.

La relativa sentenza di condanna verrà pubblicata nel Bollettino del Ministero delle poste e dei telegrafi ed in quello del Ministero da cui dipende il responsabile della contravvenzione ».

Art. 10.

In eccezione alle norme che precedono, la franchigia telegrafica concessa durante la guerra ad autorità militari e civili estere in Italia, è mantenuta sino alla permanenza in Italia delle autorità medesime, o sino alla durata di eguale concessione ad autorità italiane in Stati alleati.

È mantenuta sino a sei mesi dopo la firma della pace l'esenzione delle tasse postali già concessa ad enti, Corpi ed Istituti non statali, sorti o creati in dipendenza dello stato di guerra.

Art. 11.

Il presente decreto, che abroga ogni disposizione contraria, va in vigore dal 1° luglio 1919 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — FERA — STRINGHER — FACTA.

Visto. Il Guardasigilli: FACTA.

Il numero 579 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a noi delegata:

Vista la legge 16 febbraio 1913, n 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

Ritenuta la opportunità di stabilire a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra norme speciali per una più breve pratica notarile nonchè ai fini del conferimento dei posti di notaro;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo

Art. 1.

Il periodo di pratica notarile, richiesto dall art. 5, n. 5, della legge 16 febbraio 1913, n 89, è ridotto ad un anno continuo per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra almeno per un anno.

Il periodo suddetto è ridotto a sei mesi continui per coloro che si trovino nelle condizioni previste dal 1° capoverso del n. 5 dell'articolo stesso.

Art. 2.

Agli effetti dell'art. 11 della legge predetta è computato come anzianità di esercizio il tempo trascorso dai candidati notari in servizio militare durante la guerra, purchè questo non abbia avuto durata inferiore ad un anno.

Art 3.

In tutti i concorsi per gli uffici di notaro si terrà conto tra gli altri elementi anche del servizio militare prestato durante la guerra e delle ricompense militari conseguite.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA

COLOSIMO — FACTA.

Visto, Il guardasigilli: FACTA.

Il numero 605 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi di ordinamento del corpo della R. guardia di finanza approvato con R. decreto 26 novembre 1914, n. 1440;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo specchio dei soldi per la truppa della R. guardia di finanza, contenuto nella tabella *A* annessa al testo unico delle leggi sull'ordinamento del corpo, approvato col R. decreto 26 novembre 1914, n 1440 ed il secondo comma della tabella stessa relativo agli aumenti quadriennali del soldo, sono sostituiti come appresso:

Sottufficiali e personale di truppa.

Maresciallo maggiore, soldo giornaliero L. 7,25, indennità di grado L. 2,50.

Maresciallo capo, id. L. 7, id. L. 2.

Maresciallo ordinario, id. L. 6,75, id. L. 1,50.

Brigadiere, id. L. 6,25, id. L. 1,15.

Sottobrigadiere, soldo giornaliero L. 5,75, indennità di grado L. 0,85.
Appuntato di 1ª classe, id. L. 5,25, id. L. 0,30.
Appuntato di 2ª classe, id. L. 4,75, id. L. 0,30.
Guardia, id. L. 4,50.
Allievo, id. L. 3.

Dopo il primo triennio di servizio, sui soldi giornalieri è concesso un aumento di L. 0,40 per ciascuno dei cinque trienni successivi.

Ai graduati sono inoltre concessi i seguenti aumenti quadriennali di grado:

al maresciallo maggiore tre aumenti al 5°, al 9° ed al 13° anno di grado, ciascuno di L. 0,40;

agli altri sottufficiali, un aumento quadriennale al 5° anno di grado, di L. 0,30 pei marescialli ordinari e capi; di L. 0,25 pei brigadieri e di L. 0,20 pei sottobrigadieri;

all'appuntato sono concessi tre aumenti quadriennali al 5°, al 9° e al 13° anno di grado, di L. 0,20 ciascuno.

Gli aumenti quadriennali di grado sono computabili per la pensione soltanto pel grado di maresciallo maggiore.

Art. 2.

Le indennità stabilite dalla tabella *A* citata nell'articolo precedente, a rifusione delle maggiori spese per l'esecuzione di speciali servizi, sono aumentate nella seguente misura:

pel servizio ai confini di terra da L. 180 a L. 300;

pel servizio delle brigate volanti interne da L. 144 a L. 240;

pel servizio delle brigate volanti di linea o site in località malariche e pel personale addetto ai vari comandi del corpo ed alla legione allievi da L. 108 a L. 180;

pel personale del ramo mare da L. 200 a L. 300.

L'indennità di alloggio pei sottufficiali e militari di truppa è fissata in L. 40 mensili.

Art. 3.

L'assegno di primo corredo di cui all'articolo 9 (3° e 4° comma) del testo unico delle leggi d'ordinamento del corpo 26 novembre 1914, n. 1440, è stabilito per tutti gli arruolati in L. 300.

Lo Stato verserà inoltre alla massa del corpo, per ciascun sottufficiale o militare di truppa senza distinzione di grado, esclusi gli allievi un contributo mensile di L. 15 quale concorso alla spesa pel vestiario.

Il premio annuo di cui all'articolo 11 del su citato testo unico di legge è stabilito in lire 300, e cessa al compimento del 13° anno di servizio.

Art. 4.

Sino a che rimarranno in vigore per gli impiegati civili e militari dello Stato, anche gli appartenenti al corpo della R. guardia di finanza continueranno ad aver diritto agli aumenti percentuali sugli attuali assegni, concessi con decreto Luogotenenziale 7 aprile 1918, n. 444, nonchè all'indennità mensile di caro-viveri di L. 60, concessa con decreto Luogotenenziale del 6 ottobre 1918, n. 1593.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore all'atto della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* con decorrenza dal 1° febbraio 1919 e sarà sottoposto al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — MEDA — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA

Il numero 570 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col ministro del tesoro;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I sussidi ai Comuni e Consorzi di cui nell'art. 321 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*, e nel R. decreto 16 giugno 1904, n. 415 potranno, quando riguardino la costruzione o la sistemazione di strade esterne agli abitati, raggiungere la misura del 40 per cento dell'importo dei lavori eseguiti posteriormente alla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1919

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — BONOMI — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA

Il numero 580 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il R. decreto 1° novembre 1917, n. 1812;

Visto i Nostri decreti 6 dicembre 1917, n. 1939, 14 settembre 1918, n. 1311 e l'altro della stessa data, n. 1314;

Ritenuta la necessità di accelerare la liquidazione delle pensioni di guerra con provvedimenti diretti a meglio ordinare e stimolare l'attività sia degli Uffici centrali sia degli Uffici provinciali, costituiti questi ultimi con circolare 11 dicembre 1917, n. 9 del ministro segretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, di concerto coi ministri del tesoro e della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ministro per le pensioni di guerra e l'assistenza

militare è autorizzato a nominare commissari speciali i quali assumano tutte o parte delle attribuzioni spettanti all'Ufficio provinciale per le pensioni di guerra.

Ha inoltre facoltà di fare eseguire ispezioni presso qualsiasi ufficio pubblico per quanto s'attiene al servizio delle pensioni di guerra e dell'assistenza militare allo intento di assicurare il regolare andamento del servizio stesso.

I commissari per l'espletamento delle loro mansioni si avvarranno, ove occorra, dell'opera a preferenza, di militari di truppa che essi richiederanno al Comando del corpo d'armata competente o di personale civile, provvedendo, in questo caso, con cottimi o altre forme di locazioni d'opera sotto la loro responsabilità ed a spese del Ministero.

Art. 2.

I commissari speciali potranno promuovere dal prefetto della rispettiva provincia i provvedimenti di cui all'art 216 della legge (testo unico) comunale e provinciale per i Comuni nei quali il servizio delle pensioni di guerra non proceda regolarmente o con sufficiente celerità

I prefetti quando non accolgano le richieste dei detti commissari, debbono riferire con rapporto motivato contemporaneamente al Ministero dell'interno ed al Ministero dell'assistenza militare.

Art. 3

I commissari provinciali potranno delegare speciali incarichi a commissari comunali o circondariali da nominarsi, su loro proposta, con decreto del ministro.

Art. 4

L'indennità spettante ai commissari provinciali, circondariali e comunali, sarà quella di missione stabilita dal decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918 numero 1311, tenuto presente l'art. 12 per il caso che la carica di commissario sia conferita a persona estranea alle pubbliche Amministrazioni.

Art 5

Il ministro dell'assistenza militare e delle pensioni di guerra potrà disporre con suo decreto che il lavoro straordinario del personale del Ministero sia retribuito a cottimo e potrà anche derogare alle norme dell'art 13 penultimo capoverso del decreto Luogotenenziale 15 settembre 1918, n. 1314.

Art 6

La spesa relativa all'indennità spettante ai Commissari provinciali, circondariali o comunali graverà sul fondo stanziato al capitolo V del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso e su quelli da stanziarsi ai corrispondenti capitoli del bilancio medesimo per gli esercizi successivi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — GIRARDINI — STRINGHER — CAVIGLIA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 592 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge (testo unico) 24 novembre 1913, n. 1303;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi ministri segretari di Stato per la guerra, per la marina e per il tesoro;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Intendenza militare della base delle forze francesi in Italia, può essere rappresentata e difesa dalla R. avvocatura erariale, in tutti i giudizi attivi e passivi avanti all'autorità giudiziaria e ai collegi speciali.

Gli onorari e le competenze da corrispondersi all'Avvocatura erariale dall'Intendenza militare della base delle forze francesi in Italia saranno liquidate a norma di legge.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — CAVIGLIA — DEL BONO — STRINGHER

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente:

N. 583. **Decreto Luogotenenziale 30 marzo 1919, col quale, sulla proposta del ministro degli affari esteri, viene istituito un R. Consolato di 2ª categoria in Harbin, con giurisdizione su tutta la Manciuria, che viene perciò distaccata dalla giurisdizione del R. Consolato in Tientsin.**

R. ESERCITO ITALIANO

COMANDO SUPREMO

Noi tenente generale cavaliere di Gran Croce Pietro Badoglio, sottocapo di stato maggiore dell'esercito;

Visto l'art. 251 del Codice penale del R. esercito;

Visti i nn. 39 (5° comma) e 41 del « Servizio in guerra », parte 1ª;

ORDINIAMO:

Art. 1.

L'Ordinanza 10 marzo 1919 del Comando supremo del R. esercito, con cui la tariffa degli onorari e delle competenze spettanti agli avvocati venne aumentata della metà, è abrogata.

A decorrere dal 20 aprile a. c. i valori indicati in corone e frazioni di corona nelle tariffe degli onorari, spese e competenze vigenti per gli avvocati e notai devono intendersi espressi in lire e frazioni di lira.

Art. 2.

La presente Ordinanza si applica soltanto a quella parte del territorio occupato, alla quale s'estende l'Ordinanza del 31 marzo a. c., sull'introduzione della valuta italiana.

Addì 25 aprile 1919.

Il sottocapo di stato maggiore dell'esercito: BADOGLIO.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'articolo 82 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato con Regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto l'articolo 13 del regolamento approvato col Regio decreto 22 aprile 1897, n. 141, per l'esecuzione dei provvedimenti riguardanti il Banco di Napoli e il suo Credito fondiario;

Ritenuto che il corso medio delle cartelle fondiarie del Banco di Napoli al 1° trimestre 1919 è risultato di L. 471,53;

Considerato che il detto prezzo medio è superiore a L. 450 e che perciò, durante il 2° trimestre 1919 le cartelle dovranno essere accettate alla pari in rimborso di mutuo, a' termini delle citate disposizioni;

Determina:

Le cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli, durante il 2° trimestre 1919, e con effetto dal 1° del corrente mese, saranno accettate alla pari in rimborso di mutui, salvo l'accreditamento a favore dei mutuatari degli interessi maturati sulle cartelle medesime a tutto il giorno anteriore a quello del versamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno ed affisso all'albo di tutti gli stabilimenti e dipendenze del Banco di Napoli.

Roma, 27 aprile 1919.

Il ministro: STRINGHER.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Visti i decreti Luogotenenziali 10 maggio 1917, n. 788, e 14 febbraio 1918, n. 147;

Ritenuto opportuno di parzialmente modificare nell'interesse della produzione dello zucchero indigeno il decreto Ministeriale 22 gennaio 1919, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* n. 19 del 23 gennaio 1919;

Decreta:

Art. 1.

Ferme restando le condizioni fissate nell'art. 1° del decreto Ministeriale 22 gennaio 1919, in ordine al prezzo, seme e anticipazioni, le altre condizioni dell'articolo stesso, riguardanti polpe, scollettatura e condizioni generali, nella cessione delle barbabietole da zucchero all'industria, vengono sostituite dalle seguenti:

Polpe. — *a*) il coltivatore ha diritto di prelevare dallo zuccherificio 35 kg. di polpe fresche per ogni 100 kg. di bietole consegnate. Il ritiro delle polpe dovrà essere fatto all'atto della consegna delle bietole. Qualora lo zuccherificio non potesse mettere a disposizione del coltivatore, in tutto o in parte, detta percentuale, esso dovrà, a sua scelta, o corrispondere il 5 0[0 di polpe insilate, che il coltivatore dovrà ritirare ripartitamente entro 40 giorni dal termine della lavorazione delle bietole, oppure pagare al coltivatore un compenso di 45 centesimi per ogni quintale di polpe fresche non messe a sua disposizione, oppure corrispondere kg. 50 di polpe essiccate per ogni 100 quintali di bietole consegnate dal coltivatore, sacco escluso.

b) limitatamente per gli zuccherifici di Piacenza, Sarmato, Parma, Casalmaggiore, Mezzano, Classe, Imola e Bondeno, gli agricoltori che nella presente campagna coltivano bietole per lo stesso zuccherificio con cui avevano contratto nel 1918, avranno singolarmente la facoltà di dichiarare per iscritto al proprio contraente, entro il 31 maggio p. v., se intendono accettare la clausola « polpe » di cui al paragrafo *a*) qui sopra, oppure di mantenere quella esistente nel contratto della campagna 1918;

c) i bieticultori dello zuccherificio di Forlì avranno singolarmente la facoltà di dichiarare per iscritto al proprio contraente, entro il 31 maggio p. v., se intendono accettare la clausola « polpe » di cui al paragrafo *a*) qui sopra, oppure di mantenere quella inserita nel modulo di contratto-tipo della campagna 1918, modificandone però la frase come segue: « Le polpe ritirate oltre il 35 0[0, saranno tassate a 40 centesimi il quintale ».

Scollettatura. — Le bietole devono essere consegnate sane, senza ferite prodotte da strumenti di lavoro, ripulite dalla terra e scollettate con taglio orizzontale in modo da asportare la parte rugosa della radice corrispondente all'inserzione delle foglie verdi e secche.

Condizioni generali. — I contratti, sia poliennali che annuali, stipulati fra bieticultori e industriali per la campagna saccarifera 1919, devono essere riportati alle condizioni del presente decreto, dopo di che si intendono definitivi nei riguardi della campagna stessa 1919.

Art. 2.

Resta chiarito che la materia inerente ai trasporti, verrà regolata per intero, dal ministro di agricoltura, entro il mese di luglio 1919.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 28 aprile 1919.

Il ministro: RICCIO.

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:

Presidente: gr. uff. Giuseppe Martino.

Membri ordinari: comm. Edoardo Barbavara — gr. uff. Francesco Mazzinghi — comm. Gerolamo Biscaro.

Membri supplenti: comm. Giovanni Formica — comm. Giuseppe Bertetti.

Commissario del Governo: gr. uff. Raffaele De Notaristefani.

Segretario: comm. Riccardo Marcelli.

Vice segretario: cav. uff. Alfredo Curcio.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio concernente il piroscafo *Moltke* di bandiera germanica.

Udita la relazione del commissario delegato comm. Bertetti sulla richiesta del commissario del Governo perchè sia pronunciata la confisca della nave mercantile di bandiera germanica denominata *Moltke*, di proprietà della Società Hamburg Amerika L., compresa negli elenchi allegati alla nota 2 aprile 1919, n. 39775 del Ministero della marina delle navi mercantili nemiche che allo scoppio delle ostilità si trovavano nei porti e nelle acque territoriali del Regno e delle colonie;

Sentito lo stesso commissario del Governo il quale conclude per l'accoglimento della fatta richiesta;

Ritenuto che con ordinanza presidenziale 8 aprile corrente, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 9 aprile detto, è stata dichiarata chiusa l'istruttoria e con successivo decreto presidenziale del 10 stesso mese è stata fissata la seduta odierna per la discussione della causa;

Ritenuto che nessuno si è costituito in giudizio per contraddire alla richiesta del commissario del Governo;

Poichè il piroscafo denominato *Moltke* di bandiera germanica della stazza netta di tonnellate 7633 appartenente al porto di Hamburg di proprietà della Società Hamburg Amerika Linie, è altra delle navi mercantili nemiche che, trovandosi allo scoppio delle ostilità nei porti e nelle acque territoriali del Regno e delle colonie, sono state poste sotto sequestro dalle locali autorità marittime a termini dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814;

Poichè dalle notizie comunicate dal Ministero della marina con la nota accompagnante i suddetti elenchi e dalle relazioni preliminari testè pubblicate sui risultati delle indagini della R. Commissione istituita con decreto Luogotenenziale 15 novembre 1918, n. 1711 per accertare le violazioni del diritto delle genti commesse dal nemico, si desume la prova della insufficienza del fondo formato in base all'art. 6 del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 957 a pagare tutti gli indennizzi che sono dovuti in virtù dell'art. 1° del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014 ai danneggiati da atti ostili del nemico contrari ai principî del diritto di guerra;

Poichè è così dimostrata la legittimità della cattura e della confisca disposte con decreto 15 marzo 1919 dal Ministero della marina in applicazione dell'art. 2 del citato decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915 di tutte le navi indicate nei due elenchi con le merci che si trovavano a bordo delle navi medesime, compresa la nave *Moltke*, al fine di destinare le somme ricavate dalla vendita delle navi e delle merci e l'importo delle indennità di assicurazione e requisizione dovute per le navi affondate ad incremento del fondo per i suddetti indennizzi;

PER QUESTI MOTIVI:

La Commissione delle prede dichiara legittima la cattura disposta con decreto 15 marzo 1919 del Ministero della marina della nave mercantile germanica *Moltke*, presente alla data dello scoppio delle ostilità in uno dei porti del Regno e posta sotto sequestro a norma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814, e ne pronuncia la confisca per tutti gli effetti di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014.

Così deciso e pubblicato nell'udienza del 15 aprile 1919, nella sede della Commissione delle prede, via dei Gracchi, n. 209.

Martino, Barbavara, Mazzinghi, Biscaro, Formica, Bertetti, Marcelli.

Per copia conforme al suo originale rilasciata per uso d'ufficio:

Il segretario
Curcio

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:

Presidente: gr. uff. Giuseppe Martino.

Membri ordinari: comm. Edoardo Barbavara — gr. uff. Francesco Mazzinghi — comm. Gerolamo Biscaro.

Membri supplenti: comm. Giovanni Formica — comm. Giuseppe Bertetti.

Commissario del Governo: gr. uff. Raffaele De Notaristefani.

Segretario: comm. Riccardo Marcelli.

Vice segretario: cav. uff. Alfredo Curcio.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio concernente il piroscafo *Persepolis* (Belluno).

Udita la relazione del commissario delegato comm. Bertetti sulla richiesta del commissario del Governo perchè sia pronunciata la confisca della nave mercantile di nazionalità germanica denominata *Persepolis* di proprietà di Hamburg Amerika Linie, compresa negli elenchi allegati alla nota 2 aprile 1919, n. 39775 del Ministero della marina delle navi mercantili nemiche che allo scoppio delle ostilità si trovavano nei porti e nelle acque territoriali del Regno e delle colonie:

Sentito lo stesso commissario del Governo il quale conclude per l'accoglimento della fatta richiesta;

Ritenuto che con ordinanza presidenziale 8 aprile corrente pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 9 aprile detto è stata dichiarata chiusa l'istruttoria e con successivo decreto presidenziale del 10 stesso mese è stata fissata la seduta odierna per la discussione della causa;

Ritenuto che nessuno si è costituito in giudizio per contraddire alla richiesta del commissario del Governo;

Poichè il piroscafo di bandiera germanica denominato *Persepolis* (Belluno) della stazza netta di tonnellate 2883, appartenente al porto di Hamburg di proprietà della Società Hamburg Amerika Linie, è altra delle navi mercantili nemiche che, trovandosi allo scoppio delle ostilità nei porti e nelle acque territoriali del Regno e delle colonie sono state poste sotto sequestro dalle locali autorità marittime a termini dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814;

Poichè dalle notizie comunicate dal Ministero della marina con la nota accompagnante i suddetti elenchi e dalle relazioni preliminari testè pubblicate sui risultati delle indagini della R Commissione istituita con decreto Luogotenenziale 15 novembre 1918, n. 1711, per accertare le violazioni del diritto delle genti commesse dal nemico, si desume la prova della insufficienza del fondo formato in base all'art. 6 del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 957, a pagare tutti gli indennizzi che sono dovuti in virtù dell'art. 1° del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014 ai danneggiati da atti ostili del nemico contrari ai principî del diritto di guerra;

Poichè è così dimostrata la legittimità della cattura e della confisca disposte con decreto 15 marzo 1919 dal Ministero della marina in applicazione dell'art. 2 del citato decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915 di tutte le navi indicate nei due elenchi con le merci che si trovavano a bordo delle navi medesime, compresa la nave *Persepolis* al fine di destinare le somme ricavate dalla vendita delle navi e delle merci e l'importo delle indennità di assicurazione e requisizione dovute per le navi affondate ad incremento del fondo per i suddetti indennizzi;

PER QUESTI MOTIVI:

La Commissione delle prede dichiara legittima la cattura disposta con decreto 15 marzo 1919 del Ministero della marina della nave mercantile *Persepolis* (Belluno), presente alla data dello scoppio delle ostilità in uno dei porti del Regno e posta sotto sequestro a norma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, numero 814, e ne pronuncia la confisca per tutti gli effetti di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014.

Così deciso e pubblicato nell'udienza del 15 aprile 1919, nella sede della Commissione delle prede, via dei Gracchi, n. 209.

Martino, Barbavara, Mazzinghi, Biscaro, Formica, Bertetti, Marcelli.

Per copia conforme al suo originale rilasciata per uso d'ufficio:

Il segretario
Curcio.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEL TESORO

2° AVVISO.

Dal sig. Edoardo Carrara fu Achille venne denunciato lo smarrimento della ricevuta provvisoria rilasciatagli dalla Banca d'Italia, sede di Brescia, il 12 febbraio 1917, col n. 70, in seguito al versamento di lire ottomila (L. 8000) di capitale nominale buoni del tesoro quinquennali 4 0[0 per sottoscrizione al prestito consolidato 5 0[0 (1917).

Ai termini del decreto Luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 313, e dell'art. 230 del regolamento generale sul debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati i nuovi titoli al detto sig. Carrara senza obbligo della restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 15 febbraio 1919.

Il direttore generale: CONTI-ROSSINI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

(Elenco n. 40). **1ª Pubblicazione.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
Cons. 5 %	18399	1130 —	Di Lorenzo Michele, Nicola, Anna, Paolo, Maria ed Armando di *Ottavio*, minori sotto la patria potestà del padre, dom. in Catania	Di Lorenzo Michele, Nicola, Anna, Paolo, Maria ed Armando di *Nunzio Ottavio*, minori ecc. come contro
3,50 %	1378	105 —	Garelli *Carlo* fu Luigi, dom. a Roma, con usufrutto a Bellezza Giuseppina fu Vincenzo, nubile, dom. a Torino	Garelli *Pietro Domenico Carlo* fu Luigi, dom. a Roma, con usufrutto come contro
Cons. 5 %	31242	250 —	Michero Costanza fu Natale, moglie di Lanfranco *Attilio* fu Carlo, dom. in Albenga (Genova)	Michero Costanza fu Natale, moglie di Lanfranco *Ottavio* fu Carlo, dom. in Albenga (Genova)
3.50 %	161265	42 —	Meliga Teresa fu *Pietro*, nubile dom. a Torino	Meliga Teresa fu *Secondo*, nubile, dom. a Torino
»	161264	42 —	Meliga Natalina fu *Pietro* nubile, dom. a Torino	Meliga Natalina fu *Secondo*, nubile, dom. a Torino.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 26 aprile 1919. *Il direttore generale*: GARBAZZI.

REGNO D'ITALIA

Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti

2ª pubblicazione

In conformità e per gli effetti provisti dalle disposizioni portate dagli articoli 29 e seguenti del regolamento 27 agosto 1916, n. 115 per la esecuzione del testo unico delle leggi in materia di prestiti della Cassa depositi e prestiti e della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale.

SI RENDE NOTO

che fu denunziato lo smarrimento del certificato nominativo infradescritto rappresentante 4 cartelle quintuple del Credito comunale e provinciale e che contemporaneamente venne fatta domanda a questa Direzione generale onde, previe le prescritte formalità, sia rilasciato nuovo titolo in sostituzione di quello dichiarato smarrito.

Si diffida pertanto

chiunque possa avervi interesse a provvedersi nei termini e con le formalità volute dall'art. 30 del regolamento sopra citato, tenuto presente che, trascorso senza opposizione il termine di sei mesi, dalla data della prima delle tre prescritte pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno, questa Direzione generale annullerà la precedente iscrizione relativa al titolo come sopra dichiarato smarrito e rilascierà il nuovo titolo in conformità alla fattale domanda.

NATURA delle cartelle	NUMERO d'iscrizione del certificato	DATA di emissione	INTESTAZIONE DEL CERTIFICATO	VALORE nominale complessivo	NUMERO d'iscrizione delle cartelle comprese nel certificato	VALORE delle cartelle comprese nel certificato
3.75 0/0 speciali	6	28 febbraio 1905	Perlasca Paolina di Paolo, nubile, domiciliata in Como	10,000 —	19044 19045 19046 19047	ognuna L. 2500

Roma, 14 febbraio 1919.

Il direttore capo della sezione di credito comunale e provinciale: MOSSOLIN. *Il direttore generale*: GALLI.

MINISTERO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO
E MINISTERO DEL TESORO

Comunicato.

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1918, n. 224, da valere dal giorno 27 aprile 1919 fino a nuovo avviso: L. 139,01.

Roma, 28 aprile 1919.

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 30 aprile 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . . .	85.03	—
3.50 % netto (1902) . . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	90.40	—

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle borse del Regno nel giorno 1 maggio 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . . .	84.50	—
3.50 % netto (1902) . . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	90.35	—

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV

Adunanza del 12 gennaio 1918.

Vedove.

Guerciotti Angiola di Vignati Rodolfo, caporale, L. 940 — Sebastianelli Maria di Fuligni Agostino, soldato, L. 630 — Barletta Caterina di Princi Domenico, id., L. 680 — Molinaro Berta di Colonna Nicola, sergente, L. 1120 — Bertoletti Maria di Mendogni Pellegrino, id., L. 780 — Galastri Maria di Cerofolini Giovanni, id., L. 420 — Landini Elisa di Marchioni Ugo, sergente, L. 1120 — Cipolloni Tommassina di Costantini Agostino, id., L. 1120 — Tullo M. Rosaria di Caccetta Ippazio, soldato, L. 680 — Antinelli Maria di Dalla Ciana Ubaldo, id., L. 630.

Monzeglio Angiola di Artuffo Angelo, soldato, L. 630 — Saggese Immacolata di Del Galdo Rosario, id., L. 730 — Marino Carmela di Milito Vincenzo, id., L. 680 — Marciani Pierina di Maggi Liberato, id., L. 630 — Bordonaro Giuseppa di Calvo Gaetano, id., L. 630 — Di Maio M. Donata di Vaira Vincenzo, id., L. 630 — Bonutti Domenica di Pagura Fiorino, id., L. 630 — Girelli Giuseppina di Gobbi Domenico, caporale, L. 840 — Marini Vincenza di Silvio Vincenzo, id., L. 630 — Marelli Maria di Colico Luigi Gaudenzio, id., L. 680 — Daolio Isolina di Alberini Giuseppe, id., L. 680.

Vignaga Rosa di Vignaga Virgilio, soldato, L. 630 — Salerno Benedetta di Mazzola Francesco, id., L. 680 — Bernasconi M. Luisa di Bernasconi Gerardo, id., L. 630 — Ranzenigo Emma Maria di Bertolotti Angelo, id., L. 680 — Belmonte Giuseppina di Palma Angelo Michele, id., L. 730 — Mistai Rosa di Olivieri Pietro, id., L. 680 — Balboni Ida di Govoni Pietro, id., L. 630 — Zanetti Anna di Mer Ettore, caporale, L. 890 — Nucci Isolina di Capannoli Giulio, id., L. 420 — Rasetti Giustina di Cavallo Alvaro, caporale, L. 840 — Ferrara Concetta di Butemi Giuseppe, soldato, L. 730 — Brunelli Maria di Cazzola Carlo, id., L. 630 — Bertini M. Apollonia di Di Dio o d'Iddio Francesco, id., L. 630.

Fiordaliso Elisabetta di Angelini Vittorio, soldato, L. 630 — Prota Assunta di Ippolito Gabriele, sottotenente, L. 1500 — Gori Fortunata di Davoli Enrico, soldato, L. 630 — Pascuzzo Luigia di Vallone Vincenzo, id., 680 — Pagani Antonia Ernesta di Franchi Francesco, caporale, L. 840 — Guasco M. Augusta di Ferrari Luigi, soldato, L. 630 — Obici Ada di Gamberini Umberto, id., L. 630 — Bellomo Maria di Osenga Carlo, id., L. 730 — Bravin Perina o Pierina di Scussat Angelo, id., L. 680 — Dama Chiara di Di Costanzo Sebastiano, id., L. 630 — Ghidoni Cornelia di Negri Prietro, id., L. 630 — Mangili Sara di Amaglio id., L. 630.

Lalli Teresina e Battista Domenico, soldato, L. 630 — Steri Luigia di Floris Antonio Luigi, id., L. 630 — Vitola Maria di Guaragno Francesco, id, L. 630 — Malagoli Artemisia di Bonacini Ettore, id., L. 730 — Vuovo Concetta di Putiri Mauro, id., L. 630 — Maiale Caterina di Tummarello Giuseppe, id., L. 630 — Villa Caterina di Cesarani Luigi, id., L. 630 — Carini Cleofe Maria di Bettolini Luigi, id., L. 630 — Peluso Luisa di Colucci Sinibaldo, id., L. 630 — Fatigati Maria di Centi Achille, id., L. 630 — Seghelini Giovanna di Canesi Antonio, id., L. 730.

Bronzini M. Zelinda di Pietri Giuseppe, caporale, L. 840 — Cairate Carlotta di Colombo Davide, soldato, L. 680 — Siliani Chiara di Tomei Giovanni Enrico, caporale, L. 940 — Martellacci Tersilia di Santini Quintilio, soldato, L. 680 — Nicolella Francesca di Colella Giacinto, id, L. 830 — Caselli Celestina di Stella Giuseppe, id., L. 630 — Sechi Francesca di Soletta Giovanni, id., lire 630 — Sabbadini Luigia di Amadei Risiere, id., L. 630 — Randazzo Maria di Glorioso Santo, id., L. 630 — Mazzarri Antonia di Tarroni Francesco, id, L. 630 — Giai Maria orfana Giai Giuseppe Lorenzo, id., L. 630.

Baldi Maria Adelma di Catelani Daniele, soldato, L. 630 — Colli Clara di Randaccio Giovanni, maresciallo, L. 2100 — Viganò M. Antonietta di Bajo Guglielmo, soldato, L. 680 — Alfonso Giuseppina di Diliberto Vincenzo, id., L. 730 — Bersani Sofia Angela di Scocco Gaetano, id., L. 730 — Rossaro Francesco di Bernini Umberto, caporale, L. 840 — Di Girolamo Teresa di Doretto o Doretti Domenico, sergente, L. 1120 — Azzioni Fiorenzia di Sansavini Vincenzo, id., L. 50 — Olivieri Vita M., di Marasco Domenico, id., L.630 — Ceriani Amalia di Co' Egidio, id., L. 630 — Carnaghi Maria di Brazzelli Giovanni, id., L. 680 — Silvera Rosa Teresa di Maghetti Leone, caporale, L. 840 — Longo Vincenza di Gennuso Salvatore, soldato, L. 630 — Santelli Loreta di Di Bernardo Angelo, id., L. 630 — Dalle Vacche Italia di Marani Francesco, id., L. 630 — Morotti Vittoria di Valtellina Giovani, id., L. 630 — Giacobbe Domenica di Galletta Giovanni, id., L. 630.

Furlan Giuseppina di Bissetto Gregorio, soldato, L. 680 — Michelletto Angela di Merotto Valentino, id, L. 680 — Ara Caterina di Musante Gio. Battista, id., L. 630 — Degli Espositi Clelia di Rossi Ettore, id., L. 630 — Quaretto Filomena di Giannelli Vincenzo, id., L. 630 — Ghiretti Esterina di Ugolotti Antonio, id., L. 630 — Rinelli Filomena di Galasso Ruggiero, id., L. 630 — Bracalente Carolina, di Germani Giulio, id., L. 420 — Alajno Maria di Ala Calogero, id., L. 730 — Di Nardo Terosa di Napolitano Angelo, id., L. 630 — Tanone Palma di Pagini Nazzareno, id., L. 730 — Corri Teresa di Galli Giuseppe, id., L. 680 — Silvestri Teresita di Pellicciari Alberto, id., L. 630 — Pastarini Rosina di Zinani Giovanni, id., L. 630 — Baroni Malvina di Galberani Giuseppe, id., L. 890 — Sabattini Maria di Arduini Giuseppe, id., L. 420 — Mattarello Luigia di De Lazzari Giovanni, id., L. 888.

Pergola Maria di Belgio Mariano, soldato, L. 630 — Laudi Amelia di Michelotti Ulderico, id., L. 630 — Milana Regina di Tantari Pietro, id., L. 630 — Ragazzi Antonia di Gurzoni Enrico, id., L. 630 — Genco Gaetana di Ferrara Giuseppe, id., L. 630 — Nista Serafina di Cangiano Filippo, id., L. 630 — Rostolli Virginia di Prandoni Ernesto, id., L. 630 — De Santis Adele di Mancini Cesare, id., L. 630 — Rullo Carmela di Caprariello Antonio, id., L. 630 — Brambilla Amalia di Arosio Luigi, id., L. 630 — Angelucci Filomena di Di Tommaso Gaetano, id., L. 630 — Starna Lucia di Scollo Antonino, id., L. 630 — Demargheriti Ernesta di Ubezzi Cristoforo, id., L. 630 — Marino Rosalia di Urso Antonino, id., L. 630 — Varone Teresa di Di Maio Aniello, id., L. 730.

Sandri Maria di Mainardi Emelgiso, soldato, L. 630 — Pucillo M. Teresa di Araneo Andrea, id., L. 630 — Purgatorio Maria di Brizioli Alfredo, id., L. 780 — Tromba Guglielma di Longinotti Emilio, id., L. 730 — Di Santo Filomena di Lalla Pompeo, id., L. 680 — Sorbello Filomena di Asero Antonio, id., L. 630 — Traldi Cristina di Moretti Luigi, caporale, L. 890 — Bersan Giulia di Terrazzan Angelo, soldato, L. 680 — De Filippi Eurosia di Baretta Giovanni, id., L. 630 — Pappalardo Agata di Maccarone Carmelo, id., L. 100 — Guzzo Concetta di Scigliano Vincenzo, id., L. 730 — Cardelli Filomena di Corsi Domenico, id., L. 730.

Terrizzi Concetta di Galluccio Ferdinando, soldato, L. 630 — Bernardini Guido, orf. di Bernardini Paolo, id., L. 630 — Sacchetti Ines di Bruni Oreste, id., L. 630 — Fiorucci Francesca di Marconi Ignazio, sergente, L. 1220 — Russo Concetta di Zerbo Salvatore, soldato, L. 630 — Leprato Rosa di Toriello Giovanni, id., L. 630 — Piana Vincenza di Sechi Giannario, id., L. 680 — Manfredo Rosa di Bicego Arcangelo, id., L. 630.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settori esteri.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

STOCCOLMA, 29. — Un comunicato estone dice:

Il nemico colle truppe della Curlandia ha sferrato una generale offensiva colla quale tentò di turbare le dichiarazioni dell'Assemblea costituente.

In direzione di Yamburg, di Pekoff e di Marienburg gli attacchi sono stati respinti, in direzione di Salisburg la superiorità del nemico ci ha costretto a sgombrare Sejen.

ZURIGO, 30. — Si ha da Budapest: Sotto la spinta dei romeni, gli ungheresi sono stati costretti a ritirarsi sulle rive occidentali della Theisè.

LONDRA, 1. — Secondo un telegramma al *Times* i bolscevichi hanno sgombrato Pietrogrado. I finlandesi contano che la città cadrà fra qualche settimana.

D'altra parte un telegramma da Helsingfors, via Stoccolma, conferma lo sgombro di Pietrogrado ed aggiunge che i bolscevichi curano perchè nessuna notizia sugli avvenimenti del distretto di Clonetz giunga alla popolazione.

LONDRA, 1. — Secondo un telegramma da Omsk in data 24 corrente le truppe dell'ammiraglio Kolciak continuano la loro avanzata e si trovano ora a sessanta miglia ad ovest di Bagulma sulla ferrovia dal Volga a Bagulma. Le truppe che si trovano a sud-ovest della città di Sterlitamak si sono avanzate per oltre novanta miglia. In direzione di Orenburg le truppe si trovano ora a quattordici miglia dalla città. Esse hanno fatto numerosi prigionieri ed hanno preso un considerevole bottino.

La Conferenza per la pace

L'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 29. — Wilson, Lloyd George e Clémenceau si sono riuniti stamane ed hanno esaminato la questione di Kiao-Ciao. Sembra sia stato ammesso il principio che il Giappone conserverà i diritti sul territorio, ma lo restituirà alla Cina nel termine previsto. Nessuna decisione è stata presa.

I capi dei Governi hanno udito nel pomeriggio Hymans, Vandervelde e Van den Heuvel, delegati belgi. Delacroix e Jaspar hanno esposto la situazione economica e finanziaria del Belgio, privato dei mezzi di produzione industriali dai tedeschi. Ottocentomila operai sono disoccupati.

Il Belgio vorrebbe ottenere una prima anticipazione immediata di due miliardi da calcolare sulla indennità pagata dai tedeschi.

Sembra che assicurazioni precise e soddisfacenti siano state date ai rappresentanti del Belgio, i quali le hanno comunicate al loro Governo.

I tre capi di Governo esamineranno domani le questioni dei prigionieri di guerra tedeschi, di cui sei o settecentomila sono ancora nei paesi alleati.

La Commissione speciale che studia la questione conclude per il rimpatrio dei prigionieri mediante l'invio in Francia di abili operai tedeschi per la ricostituzione delle regioni devastate.

PARIGI, 29. — Domani si riuniranno i ministri degli esteri della Francia, degli Stati Uniti, dell'Inghilterra e del Giappone.

VERSAILLES, 29. — Il treno che ha condotto i plenipotenziari tedeschi è giunto alla stazione di Vaucresson alle 21,28. Erano presenti Chaleil, prefetto della Seine-et-Oise, alcuni ufficiali superiori, Dumontille, segretario d'ambasciata, che rappresentava il ministro Pichon, e il barone Delersner. Il prefetto ha salutato i delegati a nome del Governo della repubblica.

Il conte Brockdorf Rantzau ha ringraziato profondamente a suo nome e a nome del suo Governo.

PARIGI, 29. — Giovedì prossimo avrà luogo a Versailles la verifica dei poteri dei plenipotenziari tedeschi. Venerdì avrà luogo al Quai d'Orsay una seduta plenaria pubblica della Conferenza per la discussione del progetto degli articoli preparato dal Comitato di redazione per stabilire le responsabilità e l'applicazione delle sanzioni.

È probabile che il testo completo dei preliminari di pace sarà comunicato sabato prossimo ai delegati nella seduta segreta al Ministero degli affari esteri e che nel pomeriggio avrà luogo la solenne consegna ai tedeschi del testo del trattato nel salone del Trianon del palazzo di Versailles, alla presenza dei plenipotenziari alleati.

PARIGI, 30. — Clémenceau, Lloyd George e Wilson, riunitisi stamani, si riuniranno nuovamente nel pomeriggio.

PARIGI, 30. — Il *Temps* dice: Il Consiglio dei Tre ha approvato ieri le clausole che obbligano la Germania alla rinuncia a tutti i diritti acquisiti sul Lussemburgo. Tali diritti concernono l'esercizio delle ferrovie del Lussemburgo e derivano dal trattato del giugno 1872.

LONDRA, 30. — L'*Agenzia Reuter* ha da Parigi: Dopo avere udito i delegati del Giappone e della Cina, il Consiglio dei Tre ha deciso che la Germania nel trattato di pace cederà Kiao-Ciao al Giappone, il quale vi ha diritto secondo il trattato cino-giapponese del 1915. Il Giappone trasferirà la città alla Cina entro il termine indicato, ma gli accordi particolareggiati a tale riguardo sono lasciati ai Governi giapponese e cinese.

VERSAILLES, 1. — I plenipotenziari tedeschi hanno consegnato nel pomeriggio ai rappresentanti alleati le loro credenziali, e gli alleati hanno consegnato a Brockdorf Rantzau i documenti concernenti i rappresentanti alleati.

La cerimonia si è svolta nel Trianon Palace ed è durata cinque minuti.

I plenipotenziari tedeschi sono quindi ritornati all'albergo.

PARIGI, 1. — Jules Cambon, già ambasciatore di Francia a Ber-

lino nel 1914, ha presieduto la prima adunanza fra delegati alleati e tedeschi.

L'incontro ha avuto luogo nella sala del Consiglio superiore di guerra nel palazzo del Trianon, ove si tennero la maggior parte delle discussioni che contribuirono alla vittoria contro la Germania. Jules Cambon era circondato dai suoi colleghi della Commissione, Lord Hardinger, White e Matsui.

Quando i commissari tedeschi furono introdotti, il conte Brockdorf Rantzau, fece alcuni passi nella sala, in preda ad una visibile emozione. Tutti erano in piedi.

Jules Cambon prese subito la parola e disse: « Signor conte! In qualità di presidente del Comitato per la verifica dei poteri, nominato dalle potenze alleate, sono stato incaricato di convocarvi per ricevere ed esaminare i vostri poteri prima delle discussioni, che condurranno, dobbiamo sperare, alla pace ».

Consiglio superiore economico a Parigi

L'*Agenzia Stefani* comunica.

PARIGI, 29. — Il Consiglio superiore economico ha tenuto ieri la quindicesima seduta sotto la presidenza di sir Robert Cecil.

Nella sua ultima seduta il Consiglio ha deliberato di fare passi allo scopo di soddisfare alla domanda tedesca circa il diritto di pesca nel Cattegat e nello Skager-Rak. È stato poi informato che, in seguito ai passi fatti, la Commissione navale di armistizio ha soppresso le restrizioni riguardanti il Cattegat ed ha esteso il limite della pesca nel Mar del Nord, allo scopo di permettere ai pescatori tedeschi di servirsi del passaggio libero dalle mine, che unisce le diverse zone di pesca.

Il Consiglio è stato informato che la sezione del blocco ha preso le misure necessarie per mettere in esecuzione la decisione del Consiglio con cui si sospendono le restrizioni, apportate durante la guerra, all'importazione delle merci in Svizzera e nei paesi neutri del nord di Europa; per conseguenza tutte le merci, oltre a quelle enumerate sulla lista speciale del materiale bellico, potranno essere importate senza restrizioni in quei paesi che potranno inviare viveri in Germania, senza dover sollecitare, ogni volta che avviene la spedizione, l'autorizzazione dei Comitati locali interalleati stabiliti nei differenti paesi.

Allo scopo di facilitare il commercio e l'approvvigionamento il Consiglio, su raccomandazione della sezione del blocco, ha ormai deliberato che l'invio delle merci si fa à per la via della Germania ad eccezione delle munizioni di guerra. Le condizioni di tali spedizioni saranno stabilite con licenza speciale del Comitato locale interalleato, oppure nei paesi in cui tale Comitato non esiste, con permesso della Commissione di approvvigionamento.

Il Consiglio ha esaminato la importante questione del commercio e dell'approvvigionamento dalla parte del Danubio, ma non ha preso alcuna decisione a tale proposito, riservandosi di studiare più a lungo i vari provvedimenti proposti.

Il Consiglio prosegue nello studio dei mezzi adatti a migliorare la produzione e la distribuzione del carbone ed a far fronte alla mancanza generale del carbone in Europa ed ha deciso che il direttore generale dell'approvvigionamento sia incaricato per il momento di tutte le disposizioni che tendono ad aumentare la produzione del carbone nell'ex-impero austro-ungarico e nella Polonia.

Il direttore generale dell'approvvigionamento agirà per il tramite delle Missioni inviate dalla sezione delle comunicazioni del Consiglio, che è ora incaricato del servizio dei trasporti diretti per ferrovia, dei viveri destinati a quei territori.

R. ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO

Classe di scienze morali, storiche e filologiche. — Seduta del 2 marzo 1919. — Presidenza del socio prof. comm. Andrea Naccari, presidente dell'Accademia.

Sono presenti i soci De Sanctis, Baudi di Vesme, Patetta, Prato, Cian, Pacchioni e Stampini, segretario della Classe.

È scusata l'assenza del socio Brondi.

Si legge e si approva l'atto verbale dell'adunanza precedente del 16 febbraio u. s.

L'accademico segretario Stampini presenta la monografia a stampa *Attraverso l'Appennino Ligure* offerta in dono all'Accademia dal socio corrispondente Cosimo Bertacchi, che la classe ringrazia. Presenta inoltre, perchè sia pubblicata negli *Atti*, una *Nota* del prof. Massimo Lenchantin De Gubernatis intitolata *Studi sull'accento greco e latino. I. Della pretesa derivazione etrusca della intensità iniziale latina.*

Dal socio Cian, a cui si unisce il socio De Sanctis, è presentata la proposta che l'Accademia partecipi in modo solenne alle onoranze che si preparano pel 6° centenario della morte di Dante Alighieri. La Classe accoglie unanime la proposta e nomina una Commissione, composta del presidente e dei soci De Sanctis, Patetta, Cian e Stampini perchè a suo tempo riferisca alla Classe sul modo migliore di attuare quella proposta.

CRONACA ITALIANA

Varo del piroscafo « Monte Grappa ». — S. A. R. il duca d'Aosta ha inviato ieri al generale Giardino il seguente telegramma:

« Mentre il piroscafo *Monte Grappa* scende nelle acque dell'italianissimo Adriatico, il memore pensiero del comandante dell'Armata del Carso, di Gorizia e del Piave va al compagno d'arme del Grappa, col fervido voto che i sacrifizi compiuti dagli eroici soldati d'Italia abbiano degnissimo premio nel completo trionfo della libertà e della giustizia ».

Il generale Giardino ha così risposto:

« Il memore pensiero del duce nobilissimo dell'Armata del Carso, di Gorizia e del Piave commuove di profonda riconoscenza il comandante dell'Armata del Grappa, che alla sorella cara e gloriosissima manda il fascio indistruttibile di tutte le sue anime, nel voto che la giustizia lealmente trionfi, come vogliono le legioni dei nostri morti e il diritto e la volontà di uomini liberi ».

Pro-Fiume e Dalmazia. — Altre imponenti manifestazioni a favore delle rivendicazioni italiane ebbero luogo ieri e ier l'altro in molte città delle terre liberate.

A Cervignano, martedì scorso, il sindaco pubblicò un vibrante manifesto e nella piazza Vittorio Emanuele, avanti densa folla, pronunciò un discorso interrotto da continui applausi.

Furono spediti calorosi telegrammi a S. E. Orlando.

A Muggia, lo stesso giorno, fu tenuto un imponente comizio nell'antica piazza Veneto.

Dal poggiolo del palazzo comunale parlarono, sollevando spesso applausi, vari oratori, fra i quali l'avv. Robba, che lesse un ordine del giorno, spedito a S. E. Orlando.

Anche da talune città dell'estero continuano a giungere notizie di entusiastiche dimostrazioni, non solo degl'italiani colà residenti, ma delle stesse popolazioni, che apprezzano altamente la cooperazione dell'Italia nella vittoria dell'Intesa.

A Liegi, un gran numero di studenti, preceduti da una bandiera italiana, manifestarono mercoledì scorso per le strade della città la loro simpatia per l'Italia.

Essi si recarono davanti ai Consolati di Francia e d'Italia acclamando vivamente.

Telegrafarono quindi le loro felicitazioni a S. E. Orlando.

Congresso della " Dante Alighieri „ a Trieste. — Mercoledì scorso ebbe luogo a Trieste il Congresso della locale sezione della « Dante Alighieri » per procedere alla elezione del Consiglio direttivo.

Il relatore Ferdinando Pasini, dopo un discorso sulla questione di Fiume e della Dalmazia, lesse il seguente ordine del giorno, approvato alla unanimità fra entusiastiche acclamazioni:

« L'assemblea del Comitato triestino della « Dante Alighieri » manifesta il suo profondo rammarico per il messaggio del presi-

dente Wilson intorno ai problemi nazionali dell'Adriatico. Esprime il convincimento che nell'interesse di una pace duratura nel mondo tutti gli italiani, finora esclusi dalla madre patria, debbano essere ricongiunti.

Si dichiara solidale con la città di Fiume che, esercitando il suo pieno diritto, ha proclamato ed effettuato liberamente la propria annessione al Regno d'Italia, riconfermando l'unità inscindibile della nazione, così nelle trattative di pace, come nella guerra combattuta per la lealtà dei trattati, per la libertà dei popoli e per il trionfo della giustizia.

Fa voti perchè la Conferenza di Parigi non impedisca una equa soluzione degli analoghi problemi in Dalmazia; ed aggiungendo la sua voce al plebiscito di concordia che da tutte le parti d'Italia si leva a confortare il Governo nel suo atteggiamento di difesa dell'unità nazionale, nutre fiducia che esso riesca a far conoscere, anche praticamente, i supremi diritti dell'Italia, come premessa necessaria ad una pace mondiale durevole e giusta ».

L'assemblea si chiuse fra grandi evviva all'Italia.

Fondazione Carnegie. — Il Consiglio di amministrazione della Fondazione Carnegie, riunitosi in questi giorni, ha conferito numerose medaglie per atti di eroismo civile e premi in denaro per la complessiva somma di L. 11.100.

Beneficenza per gli invalidi di guerra. — L'ingegnere Oscar Sinigaglia ha inviato alla baronessa Blanc, con una nobilissima lettera, la somma di L. 150 mila, così ripartita: 50 mila alla Casa di lavoro per i ciechi di guerra; 50 mila all'Opera di Roma di assistenza per i mutilati; 50 mila all'Associazione fra i mutilati, sezione di Roma.

Mercato serico. — Il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro comunica:

Il corrispondente serico del Ministero a Tokyo telegrafa in data 26 aprile:

« Mercato seta attivissimo. Provedonsi ulteriori rialzi. Quotasi Shinshu 1/2 13/15 yen 1630. Iniziansi allevamenti primaverili con aumento venti per cento. Lamentasi danni gelo gelsi ».

TELEGRAMMI "STEFANI,"

HELSINGFORS, 29. — La Dieta ha respinto con 138 voti contro 56 la proposta relativa alla costituzione monarchica che era già stata presentata nell'ultima Dieta.

GINEVRA, 29. — Il Consiglio di Stato ha annunciato al popolo la notizia che Ginevra è stata scelta a sede della Società delle nazioni, pubblicando un proclama, che è stato letto pubblicamente ed entusiasticamente acclamato da un'enorme folla.

La città è imbandierata, festante, animatissima. Un imponente corteo patriottico percorre le vie.

BRUXELLES, 30. — *Senato.* — Il barone Defavereau, presidente del Senato, dichiara che il Senato ha provato viva disillusione nell'apprendere che la Conferenza della pace ha designato Ginevra come sede della Lega delle nazioni.

I belgi sono troppo fieri per ricercare la causa di tale decisione: non resta loro che di reclamare la ricostituzione delle regioni distrutte. Il presidente propone quindi di inviare ai Parlamenti alleati un messaggio in cui si dica che il Senato belga, commosso per il voto della Conferenza di Parigi che non riconosce i titoli di Bruxelles per essere sede della Società delle nazioni, gravemente preoccupato per la lamentevole situazione alla quale una guerra crudelissima ha ridotto il paese, convinto che le rovine non possono essere riparate con le sole risorse nazionali, si rivolge ai Parlamenti dei paesi alleati scongiurandoli di intervenire energicamente per ottenere pronta e completa restaurazione compiuta con spirito di compassione e di equità.

Fiducioso nei sentimenti di solidarietà delle nazioni civili e nelle testimonianze di simpatia fatte al Belgio, il Senato è sicuro di trovare nei Parlamenti alleati potente sostegno ed un efficace intervento in favore delle soddisfazioni legittime e indispensabili reclamate alla Conferenza della pace per la restaurazione del Belgio.

Il Governo e tutti i capi-partiti, compreso il senatore socialista Coppieters, si associarono alla proposta del presidente, che fu approvata all'unanimità.

NEW YORK, 30. — Si è verificato a San Salvador un terremoto disastroso quasi quanto quello del 1917. Mancano particolari.

TRIESTE, 30. — Si ha da Serajevo, 28:

Il ministro serbo dott. Korosec è arrivato a Serajevo. Lo scopo del viaggio è di tentare una conciliazione coi partiti democratici la cui opposizione alle mene serbe si fa sempre più intensa. Anche tra i musulmani della Bosnia si delineano ormai due correnti delle quali quella contraria ai serbi è la più forte.

Anche il giornale *Jugoslavia* di Zagabria, organo di propaganda del Governo serbo, segnala il fenomeno e dice che si permettono troppi comizi e che è necessario essere più guardinghi.

Il giornale stesso segnala un consiglio generale di tutti i dissidenti dalle idee serbe a Bankjaluka e dice che a Mostar, a Serajevo e a Tusla vi saranno per il 1° maggio dimostrazioni che occorre impedire.

ZURIGO, 30. — Si ha da Amburgo che lo stato d'assedio è stato proclamato ad Altona e che è stato tolto a Wanbeck.

BASILEA, 30. — Si ha da Weimar: La prossima seduta plenaria dell'Assemblea nazionale avrà luogo martedì 6 maggio, alle ore 15.

All'ordine del giorno è iscritta una interpellanza sulle questioni dei funzionari.

Il *Berliner Tageblatt* dice: Vi è la possibilità che nella prossima settimana la seduta dell assemblea sia tenuta a Berlino.

La Commissione per la costituzione deciderà domani se deve interrompere i suoi lavori o continuarli a Berlino.

Si ha da Berlino:

D'accordo col Governo bavarese, le truppe di soccorso del Governo tedesco hanno cominciato a passare la frontiera. Le truppe dell'Impero, insieme con quelle bavaresi, hanno intrapreso la marcia contro Monaco, ed hanno occupato il punto avanzato di Freising.

Un dispaccio ufficiale da Augusta dice: Le truppe del Governo sono entrate il 29 corrente a Starnberg e si sono avvicinate a Monaco sulla linea della Ledh.

BUENOS AYRES, 1. — Il Congresso socialista panamericano ha approvato una domanda della Delegazione peruviana, diretta ad ottenere che le questioni territoriali fra il Chilì e il Perù siano sottoposte alla Lega delle nazioni.

PRAGA, 1. — Il Gabinetto ha approvato una convenzione commerciale con l'Austria tedesca.

MADRID, 1. — La situazione politica è incerta, poichè la Commissione del bilancio desidera che la relazione sia presentata soltanto al Parlamento, mentre Maura desidera fare approvare il bilancio con decreto Reale.

Maura ha consultato i capi dei partiti di opposizione, domandando la loro collaborazione, ma questa sembra incerta.

TRIESTE, 1. — Giunge conferma da Zagabria che il Consiglio dei ministri del Regno jugoslavo ha deciso, nella seduta del 10 aprile, l'esonero del dott. Lagini da commissario per l'Istria.

L'incarico è stato affidato al Bano della Croazia.

« Con ciò è accaduto, dice il giornale *Hrvat* di Zagabria, quello che si prevedeva. Abbiamo già fatto presenti le deduzioni che avrebbero tratto all'estero gli italiani da questo inconsulto atto del nostro Ministero Il momento è stato infelicissimo, perchè proprio in questi giorni la lotta per l'Istria ferve gigantesca a Parigi. Se agli italiani riesce ora di presentare questo fatto alla Conferenza come una nostra rinunzia ufficiale all'Istria, allora siamo stati noi a fornire loro nel momento più critico l'arma micidiale ».

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.